

<b>STUDIO ASSOCIATO EKOLOGIC s.a.s.</b> <b>di Erba Raffaele &amp; C.</b> Via IV Novembre n° 37 – 22036 ERBA - (CO) Tel. 031-624709 - Fax 031-618948 e-mail: <a href="mailto:info@ekologic.it">info@ekologic.it</a>	
<b>CIRCOLARE INFORMARIVA</b>	
CIRCOLARE N.04	

A seguito delle incertezze relative ai nuovi adempimenti per la valutazione dei rischi, con la presente si chiariscono alcuni aspetti normativi.

## **1) TERMINE VALIDITÀ AUTOCERTIFICAZIONE**

- Ai sensi dell'art 29 comma 5 del D.Lgs. 81-08 :

“I datori di lavoro che **occupano fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle **procedure standardizzate** di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.**”

Se il citato decreto, alla data del 30/6/2012 non sarà stato ancora emanato , il datore di lavoro di ciascuna azienda, qualunque sia la sua dimensione, salvo il sopraggiungere di una proroga dei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008, dovrà provvedere ad elaborare il regolare documento di valutazione dei rischi ( DVR) con i criteri e le modalità indicati negli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo.

In conclusione ,a meno di novità normative, successivamente alla data del 30-06-2012 **non sarà più possibile autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi** ; inoltre le autocertificazioni pregresse non saranno più valide e si dovrà provvedere alla realizzazione di un documento di valutazione dei rischi .

## **2) FORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO GLI ACCORDI STATO-REGIONI**

A seguito dell'approvazione dell'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 sono stati emanati i nuovi criteri per la formazione del personale :

- Per il personale assunto precedentemente a tale data deve essere effettuata la formazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto
- Per il personale assunto successivamente a tale data deve essere effettuato entro 60 giorni dall'assunzione la formazione.

Tale formazione può essere effettuata , previo accordo con gli enti paritetici , da docenti con almeno 3 anni di esperienza documentabili nel settore sicurezza.

Inoltre, tale formazione, deve essere realizzata secondo i criteri minimi definiti da tale normativa . Tali criteri definiscono : durata minima dei corsi, contenuti , modalità di verifica e documentazione (registri e attestati).

Tale formazione deve essere effettuata per le seguenti figure :

- Lavoratori
- Preposti
- Dirigenti

*Riferimento normativo :*

*D.Lgs. 81-08 – Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro s.m.i.*

A disposizione per eventuali chiarimenti

Dott. Raffaele Erba  
Studio Associato Ekologic S.a.s.  
031-624709

Cordiali saluti